Fase 2: riparte il motociclismo in Sicilia

A seguito delle disposizioni contenute nel <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020</u> e di quanto previsto dall'<u>ordinanza 30 aprile 2020</u>, n. 18 del <u>Presidente della Regione Sicilia</u> appare utile riportare le misure relative allo svolgimento di tutta l'attività sportiva in vigore **sul territorio regionale**.

Preliminarmente si ricorda che anche in Sicilia **restano sospese tutte le manifestazioni o competizioni sportive federali di ogni ordine e specialità motociclistica, nonché le attività che si svolgono sotto il coordinamento federale**, <u>almeno fino al 17 maggio compreso</u>.

✓ Piloti siciliani di interesse nazionale

Il DPCM 26 aprile ha prescritto la possibilità di allenamento per atleti riconosciuti di interesse nazionale dalle Federazioni di riferimento "nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali" (art. 1, co. 1 lett. g).

Tutte le strutture sportive restano chiuse al pubblico, tuttavia in queste, come chiarito dalle <u>FAQ</u> pubblicate dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono consentiti "gli allenamenti individuali solo, a porte chiuse, agli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale, fermo restando il divieto di assembramento nei locali, causati dallo svolgimento in unico ambiente chiuso di più allenamenti individuali e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È conseguentemente precluso l'uso contemporaneo da parte di più persone dello spogliatoio".

Per quanto riguarda l'applicazione di tali disposizioni si rinvia a quanto già comunicato da FMI in data 2 maggio sul proprio sito istituzionale e alle Linee Guida e ai Protocolli ivi pubblicati.

✓ Attività motociclistica da parte di tutti gli altri tesserati

La lett. f) dell'art. 1 DPCM 26 aprile 2020 dispone che "è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività".

Quali siano le discipline sportive praticabili in forma individuale non è individuato con precisione dal DPCM. Tuttavia l'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Sicilia elenca alcuni esempi.

Tale ordinanza prescrive, infatti, che "È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a:

- a) <u>comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale</u> <u>competente per territorio</u>;
- b) <u>dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni;</u>
- c) <u>autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare</u> che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute".

L'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con <u>Circolare 03 maggio 2020</u> (in esecuzione dell'art. 8 della suddetta ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020) ha confermato che "l'attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette - né prevede - alcun contatto fisico". Qualora ricorrano tali condizioni preliminari, tale circolare a titolo esemplificativo e non esaustivo elenca alcune attività sportive praticabili e tra queste cita espressamente il "**motocross**". La circolare precisa che "è altresì ammessa la pratica di qualsiasi sport, esclusivamente e rigorosamente in forma individuale, che contempli l'utilizzo di un attrezzo".

Vengono, inoltre, chiariti quali siano **gli adempimenti posti a carico dei moto club** ovvero *dei "circoli sportivi, delle società e delle associazioni sportive comunque denominati"* (definiti nella circolare "strutture sportive") per lo svolgimento delle attività consentite:

- "i legali rappresentanti delle stesse sono innanzitutto tenuti al rigoroso rispetto di tutte le misure richiamate dalla normativa nazionale e regionale in materia di sanificazione, di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza (mascherine, guanti, termoscanner e saturimetro). Premesso quanto sopra, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento di ogni attività sportiva ammessa, le strutture sportive sono onerate di osservare le seguenti disposizioni:
- a) <u>l'ingresso è consentito esclusivamente ai soci iscritti</u>; è fatto pertanto divieto di ingresso all'utenza, anche saltuaria, che non sia espressamente inclusa nell'elenco degli iscritti;
- b) <u>l'espletamento delle attività consentite all'interno delle strutture è opportunamente disciplinato da apposito Regolamento interno</u>, che le stesse dovranno redigere per la gestione, in totale sicurezza, dell'utenza. Tale regolamento dovrà prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla presente Circolare, adeguate misure di sanificazione, <u>l'utilizzo di termoscanner e saturimetro</u>, nonché a seconda dell'ampiezza dell'area dedicata alle diverse discipline sportive <u>le necessarie forme di contingentamento dell'ingresso dell'utenza</u>; all'uopo, i legali rappresentanti delle strutture avranno 3 l'onere di individuare, tra gli adempimenti connessi alla predisposizione del citato regolamento, un "Supervisor", con il compito di monitorare ed assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come disciplinato dalla presente Circolare;
- c) <u>è fatto divieto, all'interno delle strutture sportive, di utilizzare le piscine e i luoghi chiusi, quali palestra, bar, sale di intrattenimento;</u>
- d) <u>non è consentito l'utilizzo delle docce; l'ingresso all'interno degli spogliatoi, preventivamente</u> sanificati, è consentito esclusivamente per l'uso dei WC;
- e) <u>l'ingresso ai soci presso le strutture sportive è consentito previa prenotazione</u>, secondo le modalità utilizzate dalle strutture medesime, per lo svolgimento dell'attività, tra quelle ammesse, prescelta dall'interessato;
- f) la struttura sportiva, ricevuta la prenotazione, in relazione alla disponibilità di campi, piste, aree dedicate per l'attività fisica, nel pieno rispetto delle richiamate misure sanitarie, contingenteranno l'ingresso dell'utenza secondo quanto previsto nel regolamento di cui alla lettera b);

q) è vietata ogni forma di assembramento;

- h) il personale delle strutture sportive, munito dei necessari dispositivi di protezione individuale, dovrà costantemente vigilare sul rispetto del regolamento e, di conseguenza, delle disposizioni di cui alla presente Circolare;
- i) <u>le strutture sportive dovranno dotarsi di igienizzanti da dislocare nelle diverse aree dedicate all'attività fisica, nonché in aree comuni</u> (ingresso, WC etc.) e provvederanno ad informare adeguatamente l'utenza con appositi avvisi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da seguire. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle presenti disposizioni, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, anche per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, procederà con appositi controlli in loco. Le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo delle attività sportive".

Infine, anche il Dipartimento regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana con <u>Circolare 06</u> maggio 2020, n. 16 ha confermato che "è consentita l'attività sportiva in forma individuale intendendo includere tutte le attività sportive non agonistiche, comprese quelle di mare, che è possibile praticare in modo individuale garantendo il distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo alla successiva sanificazione degli attrezzi. Per tali attività è consentito anche spostarsi, anche tra Comuni all'interno della Regione, con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività".

Tanto le misure disposte dal DPCM 26 aprile quanto quelle contenute nell'Ordinanza Regionale del 30 aprile 2020 hanno validità sino al 17 maggio 2020 compreso.

Pare evidente che la possibilità di svolgere attività per tutti i tesserati NON di interesse nazionale vi sia solo negli stringenti limiti che le disposizioni regionali attualmente impongono. Si invitano i legali rappresentanti dei moto club a verificare anche con le Autorità comunali eventuali ulteriori prescrizioni.

Con la raccomandazione di un attento rispetto delle superiori regole di contrasto alla diffusione del corona virus e con la speranza che questa nuova fase segni il primo passo verso un ritorno alla normalità in tutte le azioni della nostra convivenza sociale, porgo a tutti i motociclisti un arrivederci a presto sui campi di gara.

Totò Di Pace – Presidente del Co.Re. F.M.I della Sicilia